



G. 30391

Sent. n.24/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente

Grasso Pierpaolo Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30391 del registro di segreteria, nei confronti di:

B.S., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis (Omissis), C.so Omissis n. Omissis, C.F.: Omissis.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Antonio Dell'Unto, il rappresentante del Pubblico Ministero dott.ssa Marcella Tomasi. Nessuno è comparso per il convenuto, non costituito in giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, regolarmente notificato al convenuto B.S. in data 24 giugno 2022, la Procura regionale ha citato in giudizio il predetto per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale indiretto di €. 371.300,18, pari all'importo che il Ministero dell'Istruzione ha corrisposto a titolo di risarcimento a terzi in conseguenza delle

	condotte illecite – costituenti reato- per le quali l’odierno convenuto è	
	stato definitivamente condannato in sede penale, con sentenza della	
	Corte di Cassazione n. Omissis /2012 divenuta irrevocabile in data	
	3.4.2012.	
	L’organo requirente ha ripercorso sinteticamente la vicenda penale	
	mediante rinvio alle sentenze emesse dal giudice penale, rilevando in	
	particolare che con sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia n.	
	Omissis /2010, confermata dalla Corte di Appello di Brescia con	
	sentenza n. Omissis /2011 e poi dalla Corte di cassazione con sentenza	
	n. Omissis /2012, B.S. – ex collaboratore scolastico presso l’Istituto	
	comprensivo di Omissis - era stato condannato in via definitiva, per i	
	reati p. e p. dagli artt. 609 <i>bis</i> , comma 2 n. 1), 609 <i>ter</i> ultimo comma e	
	609 <i>quinquies</i> c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo	
	disegno criminoso, abusando delle condizioni di assoluta inferiorità	
	fisica e psichica derivante dalla giovanissima età della persona offesa	
	e della soggezione al suo ruolo di bidello d’asilo dalla stessa	
	frequentato, induceva la minore C. L., all’epoca di anni quattro, a	
	compiere e subire atti sessuali.	
	Per i medesimi fatti il sig. B., sottoposto a procedimento disciplinare,	
	veniva licenziato senza preavviso.	
	In esito all’accertamento definitivo della penale responsabilità di B.S.,	
	la Procura riferisce che le parti lese adivano il giudice civile affinché	
	venisse quantificato il danno patrimoniale e non, conseguente alle	
	accertate condotte illecite.	
	Specificamente il Requirente precisava che, in esito al giudizio di	
	2	

	primo grado dinnanzi al Tribunale civile di Brescia, B.S. veniva	
	condannato in solido con il Ministero dell'Istruzione al risarcimento	
	del danno patrimoniale e non patrimoniale e che l'Amministrazione,	
	stante la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (non	
	sospesa dalla Corte di Appello di Brescia dinnanzi alla quale era	
	proposta impugnazione), aveva proceduto a versare le somme dovute,	
	determinate complessivamente in €. 371.300,18.	
	La Procura, infine rappresentava che la Corte di Appello di Brescia con	
	sentenza n. Omissis /2022, in parziale riforma della sentenza	
	impugnata, aveva parzialmente ridotto l'importo del risarcimento	
	riconoscendo un minore importo per il danno non patrimoniale e che	
	l'amministrazione si stava attivando per il recupero della differenza.	
	Nelle more dell'eventuale spontanea restituzione del predetto importo	
	differenziale, oggetto di interlocuzione ancora in corso tra le parti,	
	l'organo requirente - previa notifica del prescritto invito a fornire	
	deduzioni- emetteva atto di citazione in giudizio per il risarcimento del	
	danno indiretto, attuale e concreto, commisurato all'importo	
	effettivamente corrisposto dal Ministero pari ad euro 371.300,18.	
	Discusso il giudizio all'udienza del 19.4.2023, il Collegio emetteva	
	ordinanza n. Omissis /2023, ordinando alla Procura regionale di	
	depositare - previa acquisizione di ogni pertinente documentazione e	
	informazione da parte del Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico	
	regionale per la Lombardia- un prospetto analitico, suddiviso per	
	danno non patrimoniale, spese di lite, rimborso forfettario, accessori di	
	legge e spese di CTU, che desse conto degli importi dovuti in base alla	
	3	

	sentenza di primo grado del Tribunale civile di Brescia n. Omissis	
	/2020, di quelli dovuti in base alla sentenza di secondo grado della	
	Corte di Appello di Brescia n. Omissis /2022 e di quelli corrisposti dal	
	Ministero a tutt'oggi, indicando separatamente le somme che, nelle	
	more, fossero state spontaneamente restituite dalle parti private per	
	effetto della sentenza d'appello n. Omissis /2022 e se la stessa fosse	
	divenuta irrevocabile. Per la prosecuzione del giudizio veniva fissata	
	l'udienza del 13 dicembre 2023.	
	A detta udienza - data per letta la relazione con il consenso delle parti	
	presenti- il Pubblico Ministero ha concluso riportandosi all'atto di	
	citazione e alla quantificazione del danno erariale ivi indicata,	
	confermata dagli esiti del supplemento istruttorio richiesto dal	
	Collegio, non risultando ancora restituita dalle parti private la	
	differenza non più dovuta in base al <i>decisum</i> della sentenza di appello,	
	impugnata con ricorso in Cassazione ancora pendente.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	Motivi della decisione	
	1. Il Collegio, accertata la regolarità della notifica dell'atto di	
	citazione al convenuto B.S., ne dichiara la contumacia ai sensi dell'art.	
	93 c.g.c..	
	2. La fattispecie contestata all'odierno convenuto dalla Procura	
	contabile attiene ad una ipotesi di responsabilità amministrativa per	
	danno erariale cd. indiretto, fattispecie che ricorre quando il	
	pregiudizio patrimoniale -conseguente alle condotte antigiuridiche	
	dolose o gravemente colpose di funzionari e agenti pubblici- sia stato	
	4	

	arrecato ad un terzo che l'Amministrazione ha dovuto risarcire in	
	esecuzione di un accordo transattivo o in ottemperanza di una	
	sentenza di condanna, sopportandone il relativo onere economico (<i>ex</i>	
	<i>multis</i> Corte conti, Sez. giur. app. n. Omissis /2015; Sez. Giur.	
	Lombardia n. Omissis /2013).	
	2.1 In via preliminare, il Collegio ritiene ammissibile la domanda	
	proposta dalla locale Procura in adesione all'orientamento	
	maggioritario della giurisprudenza contabile di appello, tra cui Sez.	
	I, n. 133/2021; Sez. II n. 30/2022, n.56/2022, n. 133/2022; Sez. III n.	
	36272018, n. 114/2022, che ancora la proponibilità dell'azione erariale	
	all'avvenuto pagamento da parte dell'Amministrazione di una	
	somma di denaro a titolo risarcitorio, prescindendo del tutto dal	
	carattere di irrevocabilità o meno del titolo giudiziario che fonda il	
	predetto esborso.	
	3. Ciò premesso e passando all'esame del merito, il Collegio	
	ritiene che la domanda attorea possa trovare parziale accoglimento	
	per i seguenti motivi che, ai sensi dell'art. 17, c. 1 delle norme di	
	attuazione del c.g.c., saranno illustrati anche con rinvio al contenuto	
	della citazione e alle statuizioni delle sentenze penali e civili	
	pronunciate nei confronti dell'odierno convenuto e del Ministero	
	dell'Istruzione (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito- MIM).	
	3.1 Come si evince dalla documentazione versata in atti, le	
	richieste risarcitorie indirizzate al MIM traggono origine dalle	
	condotte penalmente rilevanti per le quali l'odierno convenuto B.S. è	
	stato condannato alla pena di 8 anni di reclusione con sentenza n.	
	5	

	Omissis /2010 del Tribunale di Brescia (doc. 1, all. 6 fasc. di Procura),	
	confermata dalla sentenza n. Omissis /2011 della Corte d’Appello di	
	Brescia (doc. 1, all. 7 fasc. di Procura), divenuta irrevocabile, a seguito	
	del rigetto del ricorso proposto dall’imputato con sentenza della	
	Corte di cassazione del 03.04.2012 (doc. 1, all. 8 fasc. di Procura).	
	A seguito della condanna penale definitiva, per i reati p. e p. dagli	
	artt. 609 <i>bis</i> comma 2 n. 1) e 609 <i>ter</i> ultimo comma c.p. nei confronti	
	dell’alunna B.S., all’epoca dei fatti minorenne, le parti civili adivano	
	dinnanzi al Giudice civile il Ministero, quale responsabile civile, per	
	la quantificazione dei danni patrimoniali e non, loro cagionati dalle	
	condotte penalmente illecite del dipendente, al cui risarcimento B. era	
	già stato condannato in sede penale al pagamento di una	
	provvisoria di €. 50.000.	
	Nel giudizio civile, pertanto, in considerazione dell’irrevocabilità	
	dell’accertamento in sede penale, si è proceduto alla quantificazione	
	del danno subito dagli attori, per sé e quali genitori esercenti la	
	potestà genitoriale sulla minore.	
	In tale sede, la domanda è stata proposta nei confronti dell’istituto	
	scolastico e del Ministero competente, che si è costituito in giudizio	
	per entrambi, oltre che nei confronti dell’odierno convenuto che	
	rimaneva contumace. In primo grado, il Tribunale di Brescia,	
	espletata l’istruttoria richiesta da entrambe le parti, e valutata la	
	sussistenza nel nesso di occasionalità necessaria, sulla base del	
	percorso argomentativo delle Sezioni Unite della Cassazione che, con	
	la sentenza n. Omissis /2019, avevano esteso l’applicabilità del prefato	
	6	

	principio anche alla responsabilità del datore di lavoro pubblico, in	
	luogo del diverso principio della riferibilità all'amministrazione del	
	comportamento del pubblico dipendente, ha ritenuto sussistente la	
	responsabilità del Ministero che è stato condannato in solido con B.S.	
	al risarcimento dei danni.	
	La liquidazione del danno è stata, poi, basata dal Tribunale sulle	
	risultanze della CTU medico-legale della dott.ssa A. del 29.4.2018, i	
	cui esiti accertavano che la minore, a seguito degli abusi subiti,	
	presentava una sindrome post-traumatica da stress con possibile	
	evoluzione verso un disturbo della personalità, per il permanere di	
	una sindrome fobica, con conseguente invalidità permanente residua	
	del 20% e temporanea parziale al 75% di sei mesi, parziale al 50% di	
	sei mesi e parziale al 25% di dodici mesi. Pertanto, prendendo come	
	riferimento di partenza le tabelle del Tribunale di Milano, cui la	
	Suprema Corte ha riconosciuto la valenza di <i>"parametro di conformità</i>	
	<i>della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di</i>	
	<i>cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. "</i> (cfr. Cass. n. 20895/2015; n.9950/2017;	
	17018/2018, etc.), ed applicando la personalizzazione massima,	
	giustificata dalla gravità del reato commesso e dall'intensità delle	
	sofferenze patite dalla vittima, anche permanenti, il giudice civile di	
	primo grado ha liquidato il danno non patrimoniale (danno biologico	
	e morale) della minore in €. 300.000,00.	
	La sentenza ha, inoltre, condannato in solido i convenuti al rimborso	
	delle spese mediche documentate e riconosciute dalla CTU, pari ad €. 10.800,00 e quelle da sostenere per un trattamento terapeutico	
	7	

	personale di circa quattro anni, quantificate complessivamente in €.	
	40.000,00 (attualizzati), oltre spese di lite pari ad €.	
	12.678,00 ed. €.	
	286,00 per spese e spese di CTU già liquidate dal giudice istruttore.	
	La sentenza ha, inoltre, ritenuto compresa la provvisionale liquidata	
	in sede penale di €.	
	50.000, risultata ancora non corrisposta (Sent. n.	
	Omissis /2020 – allegata al DOC. 1 fasc. Procura).	
	Non è stato, invece, riconosciuto il risarcimento del danno in proprio	
	dei genitori della minore, in quanto la domanda era stata	
	tardivamente formulata nelle conclusioni.	
	La sentenza è stata impugnata dal Ministero che ha chiesto il rigetto	
	della domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti in quanto	
	inammissibile, infondata e non provata, in via subordinata	
	l'amministrazione instava per la riduzione dell'importo del	
	risarcimento, censurando la riconosciuta personalizzazione massima	
	del danno nonostante il difetto di allegazioni sul punto. Anche in	
	questo grado di giudizio B. è rimasto contumace.	
	La Corte di appello di Brescia, con sentenza n. Omissis /2022 del	
	29.06.2022, ha accolto l'impugnazione limitatamente al <i>quantum</i> del	
	risarcimento del danno.	
	Specificamente, il secondo giudice ha rilevato che la cd.	
	personalizzazione del danno in aumento non risultava allegata e	
	provata in modo circostanziato e che il suo riconoscimento da parte	
	del Tribunale non era stato adeguatamente motivato con riferimento	
	alla sussistenza di conseguenze anomale e del tutto peculiari rispetto	
	al tipo di lesione subita che giustificassero l'applicazione di	
	8	

	coefficienti di personalizzazione.	
	Conseguentemente il danno biologico veniva ridotto e rideterminato	
	secondo il valore <i>standard</i> delle tabelle di Milano in €. 94.930,50,	
	mentre veniva confermato il danno morale di €. 149.000,00. Le spese	
	di lite del primo e secondo grado, liquidate rispettivamente in €.	
	21.387 ed €. 10.085, oltre accessori, in base al criterio del <i>decisum</i> ,	
	venivano compensate per 1/3 mentre quelle della CTU erano poste	
	definitivamente a carico delle parti appellate. Il Ministero veniva,	
	inoltre, condannato a rifondere i 2/3 delle spese sostenute da B.S.,	
	costituitasi in giudizio personalmente in seguito al raggiungimento	
	della maggiore età, liquidate in €. 3.475 oltre accessori.	
	Complessivamente le somme dovute per effetto della sentenza di	
	appello risultano così quantificate, giusta prospetto acquisito e	
	depositato dalla Procura, in ottemperanza dell'ordinanza istruttoria	
	n. Omissis /2023:	
	- danno biologico €. 94.930,50	
	- danno morale €.149.000,00	
	- spese mediche €. 50.800,00	
	- spese legali:	
	C. L. II° €. 3.380,29	
	C. D. e T. R. I° €. 20.804,13	
	<u>C. D. e T. R. II° €. 9.810,15</u>	
	<u>Totale €. 328.725,08.</u>	
	4. Risulta in atti, anche alla stregua della documentazione	
	depositata dalla Procura in ottemperanza all'ordinanza istruttoria del	
	9	

	Collegio, che il Ministero ha corrisposto ai danneggiati la somma complessiva di €371.300,18, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia e che, a seguito della parziale riforma della stessa da parte della Corte di Appello con sentenza n. Omissis /2022 il Ministero abbia richiesto alle controparti la restituzione della differenza pari ad €. 42.447,65, allo stato ancora non corrisposta in pendenza di ricorso in cassazione.	
	5. Con riferimento alla sussistenza dell'ipotesi accusatoria attinente al danno indiretto imputato all'odierno convenuto, illustrata dall'Ufficio requirente nell'atto di citazione con richiamo alla documentazione versata in atti, il Collegio ritiene che la stessa appaia ampiamente comprovata sia in relazione al fatto materiale afferente alla condotta antigiuridica -rilevante tanto sotto il profilo violazione dei precetti penali, quanto sotto quello della violazione dei doveri di servizio- sia del requisito del dolo. A tale proposito, infatti, sussistono solide e convergenti fonti probatorie rivenienti dall'accertamento svolto in sede penale, aventi efficacia di giudicato nella presente sede, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Su tali punti, pertanto, in ossequio del principio di sinteticità di cui agli artt. 5 del c.g.c. e 17, c. 1 norme att., si fa espresso rinvio alle sentenze del Tribunale di Brescia n. Omissis /2010, confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. Omissis /2011 e dalla Corte di cassazione con sentenza n. Omissis /2012, allegate dalla Procura	
	10	

all'atto di citazione.

5.1. Il Collegio rileva, inoltre, che in tale sede non solo il narrato della persona offesa è stato ritenuto affidabile, stante l'alto coefficiente di realismo, l'analiticità e la reiterazione in diversi contesti, ma che le rivelazioni relative ai fatti più scabrosi sono state accompagnate da una coerente risonanza emotiva che, considerata l'età della minore, rendono inverosimile l'ipotesi di sentimenti artificiosi, insinceri e posticci. (pag. 5 e ss., sent. n. Omissis /2010).

Il predetto convincimento è stato confermato anche dalla Corte di appello che si è espressamente pronunciata sull'aspetto della corretta valutazione delle risultanze probatorie, censurato dall'imputato in sede di impugnazione. Precisamente, i giudici di secondo grado, riesaminando la perizia espletata sulla minore, ne hanno accertato la strutturazione secondo lo Statement Validity Analysis, universalmente accettato a livello internazionale dai professionisti che si occupano di sospetto di abuso sessuale, evidenziando, altresì, che l'analisi dei contenuti espressi nel corso dell'incidente probatorio, secondo i noti criteri CBCA (Criteria Based Content Analysis), aveva consentito di ritenere soddisfatti ben 15 parametri di essenziale rilevanza su 19. (pag. 10 e ss., sent. n. Omissis /2011).

5.2. Conclusivamente, sul punto il Collegio ritiene sussistente sia l'elemento soggettivo del dolo, pacificamente ritraibile dalla natura della condotta generativa del danno, costituente reato ed accertata con sentenza penale irrevocabile, che il rapporto di impiego e di servizio, in ragione del quale si è verificata la condotta illecita,

	essendo B. dipendente pubblico con funzioni di collaboratore	
	scolastico presso la scuola materna di Omissis, dove sono stati	
	perpetrati gli abusi sessuali nei confronti dell'alunna minorenni,	
	accertati irrevocabilmente in sede penale.	
	6. Ciò premesso, ai fini della delibazione della responsabilità	
	amministrativa per danno indiretto, deve anche essere accertato il	
	doppio nesso causale tra la condotta antigiuridica imputata e le	
	conseguenze pregiudizievoli (nel caso di specie, la lesione	
	dell'integrità psico-fisica della minore) da un lato, e gli esborsi subiti	
	dall'amministrazione di appartenenza di B. a titolo risarcitorio per i	
	danni, patrimoniali e non, accertati in sede civile, dall'altro.	
	6.1 Dalla disamina degli atti versati nel fascicolo processuale,	
	emergono elementi sufficienti a ritenere sussistenti entrambi i	
	predetti nessi causali. Il particolare il Collegio ritiene che, a tal fine,	
	possano essere valorizzati gli esiti delle consulenze medico-legali	
	effettuate nel giudizio civile di primo grado e, precisamente, quelle	
	svolte dal consulente tecnico d'ufficio dott.ssa A. A. (Doc. 7, all.7, fasc.	
	di Procura) e dal consulente nominato dall'Avvocatura distrettuale	
	dello Stato per il convenuto Ministero (Doc. 7, all. 7°, fasc. di Procura).	
	Dall'esame congiunto dei prefati elaborati peritali, emerge che la	
	diagnosi medico legale di "disturbo da stress post-traumatico", quale	
	conseguenza della violenza subita dalla minore, sia stata	
	sostanzialmente condivisa da entrambi i consulenti, così come	
	concordanti sono le percentuali di invalidità temporanea parziale	
	riconosciute, con una minima differenza solo per quanto riguarda la	
	12	

	quantificazione dell'invalidità permanente (20% la CTU e 15% il	
	CTP). Le valutazioni dei due consulenti appaiono in definitiva	
	concordare anche con riferimento alla durata (circa quattro anni) e ai	
	costi di un percorso terapeutico individuale ritenuto necessario,	
	considerato che l'importo medio per seduta, poi quantificato dal	
	Tribunale in sentenza, si riferisce al costo medio della terapia	
	attualizzato.	
	In sostanza, quindi, considerato che le uniche rilevanti divergenze tra	
	i consulenti riguardano la sussistenza delle conseguenze psico-fisiche	
	subite dalla madre della minore e che queste, in assenza di	
	tempestiva domanda, non sono state ricomprese dal giudice civile nel	
	danno ritenuto risarcibile, il Collegio ritiene comprovato, sulla base	
	del proprio autonomo apprezzamento delle risultanze istruttorie in	
	atti, il nesso causale tra la condotta illecita di B. e il "Disturbo post	
	traumatico da stress", diagnosticato alla minore, e condivisibili le	
	stime concernenti le percentuali ed i periodi di invalidità temporanea	
	parziale e permanente residua accertate nella sentenza del Tribunale	
	di Brescia n. Omissis /2020.	
	6.2 Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento, il	
	Collegio concorda con la riduzione dell'importo liquidato a titolo di	
	danno biologico operata dalla Corte di Appello di Brescia. Invero, tale	
	approdo - per quanto qui di ragione - appare conforme alle	
	risultanze della CTU medico-legale, dalle quali non si ritrae	
	l'accertamento di conseguenze anomale o peculiari rispetto al	
	pregiudizio psichico dello stesso grado sofferto, in analoghe	
	13	

	circostanze, da persone della stessa età della minore esaminata, sicché	
	non appaiono comprovati i presupposti di fatto che giustifichino una	
	maggiorazione del risarcimento per effetto della personalizzazione	
	massima.	
	Da tale considerazione consegue che, sotto il profilo causale, gli	
	esborsi imputabili all’odierno convenuto a titolo di responsabilità	
	amministrativa per danno indiretto corrispondono agli importi	
	risarcitori (comprensivi di spese mediche e legali) accertati dalla	
	Corte di appello di Brescia nella sentenza n. Omissis /2022 pari ad €.	
	328.725,08. Tale somma, infatti, rappresenta – ad avviso del Collegio	
	- il danno causalmente imputabile alla condotta illecita del	
	convenuto, secondo le risultanze processuali, rimanendo onere	
	dell’amministrazione di procedere al recupero della differenza (€.	
	42.447,65) già pagata in esecuzione della sentenza di primo grado.	
	8. Per tutto quanto precede, il Collegio, in parziale accoglimento	
	della domanda attorea, ritiene che il convenuto B.S. vada condannato	
	al pagamento in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito	
	dell’importo di €. 328.725,08.	
	Tale importo va maggiorato di rivalutazione monetaria dalla data	
	dell’ultimo pagamento da parte dell’Amministrazione sino al	
	deposito della presente sentenza e di interessi legali sulla somma così	
	rivalutata, decorrenti dal deposito della sentenza sino all’effettivo	
	soddisfo.	
	Le spese del giudizio, ai sensi dell’art. 31, c. 1 c.g.c., seguono la	
	soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.	
	14	

	P.Q.M.	
	la Corte dei Conti	
	Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia	
	definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della	
	domanda proposta dal Procuratore regionale:	
	CONDANNA	
	B.S., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis (Omissis),	
	C.so Omissis n. Omissis, C.F.: Omissis al pagamento in favore del	
	Ministero dell'Istruzione e del merito dell'importo di <u>€. 328.725,08</u>	
	oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma così	
	rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo	
	soddisfo.	
	Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si	
	liquidano in complessivi € 126,10 (centoventisei/10).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023.	
	L' ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Cons. Barbara Pezzilli)	(Pres. Vito Tenore)
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 07/02/2024	
	Il Direttore di Segreteria	
	(dott.ssa Federica Dainotti)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	15	

	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del	
	D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 3, comma 2,	
	lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101,	
	dispone	
	che a cura della Segreteria della Sezione venga apposta l'annotazione	
	di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi sia del convenuto che	
	degli altri interessati e che, in caso di diffusione, vengano omessi le	
	generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti, dei convenuti,	
	dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa, dai quali	
	anche indirettamente possa desumersi l'identità dei minori, oppure	
	delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di	
	stato delle persone.	
	Il Presidente	
	(Pres. Vito Tenore)	
	Il Direttore di Segreteria <i>f.to digitalmente</i>	
	(dott.ssa Federica Dainotti)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del su esteso provvedimento, ai sensi del menzionato	
	art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in	
	qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste	
	giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione	
	elettronica, omettere le generalità e gli altri elementi identificativi,	
	anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa	
	16	

[illegible]